



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ULISSE NESSUN LIMITE ALL'ORIZZONTE" APS

(sostituisce integralmente lo statuto del 03.12.2014)

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/2017, l'associazione denominata "Ulisse, nessun limite all'orizzonte" (di seguito "Associazione"). La sigla APS sarà inserita solo dopo l'inserimento dell'associazione nell'elenco Runts.

1.2 La sede legale è situata in Imola (BO). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione del dialogo interculturale e la crescita personale attraverso lo scambio linguistico e la pratica artistica, avvalendosi anche dell'attività volontaria dei propri soci.

2.2 L'Associazione svolge in via stabile e prevalente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- **Lettera d):** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico: percorsi didattici, laboratori, corsi di lingue straniere e italiana (per stranieri), tutoring, supporto allo studio e workshop rivolti alle giovani generazioni. Corsi di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche.
- **Lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Nello specifico: produzione di eventi, spettacoli (teatrali e forum), rassegne, mostre e mercatini legati all'artigianato e alle arti applicate (cucito, cucina, ceramica, arti figurative, ecc.).

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

- **Lettera f):** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Nello specifico: programmi di "Italian Learning Experience", ospitalità interculturale e iniziative per la scoperta delle tradizioni culturali e del territorio.
- **Lettera g):** formazione universitaria e post-universitaria (ove applicabile a viaggi-studio e approfondimenti accademici).
- **Lettera u):** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate. Nello specifico: erogazione di premi e borse di studio per il supporto alla crescita umana e culturale dei giovani.

2.3 L'Associazione potrà collaborare con scuole, enti pubblici e privati per attività educative, psico-relazionali e di sostegno allo sviluppo.

ART. 3 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

3.1 L'Associazione svolge, tra l'altro:

Formazione linguistica, interculturale e di espressione personale. Promuovendo lo studio, l'approfondimento e la diffusione della lingua inglese e della cultura dei Paesi anglofoni, nonché della lingua e della cultura italiana verso persone non italofone.

- Tali finalità sono realizzate attraverso:

- Percorsi didattici, laboratori, corsi, attività di tutoring e supporto allo studio, workshop e viaggi-studio, rivolti in particolare alle giovani generazioni.
- Laboratori pratici e corsi nelle arti applicate (quali cucito, artigianato, arti figurative, cucina, ecc.) concepiti come strumenti esperienziali per l'approfondimento linguistico e la scoperta delle tradizioni culturali e del patrimonio materiale dei diversi paesi.

Produzione e promozione culturale e artistica. Organizzando e gestendo iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale per diffondere la conoscenza delle diverse culture. Tali attività includono:

- La creazione e la produzione di eventi, spettacoli, rassegne e performance (teatro, letture, teatro-forum).
- L'organizzazione di mostre, esposizioni, mercatini e dimostrazioni legate alle arti applicate e all'artigianato, per valorizzare le forme d'espressione culturale tangibili.
- La promozione di scambi culturali; l'ospitalità di persone provenienti da altri paesi, anche attraverso programmi di "Italian Learning Experience" per la scoperta del territorio; la collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

3.2 L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3.3 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.4 L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore dell'Ente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere nel Registro dei volontari coloro che svolgono attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Per tali volontari l'Associazione assicura la copertura contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano finalizzate al reperimento di risorse per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

4.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- Svolgere attività editoriali e di comunicazione, anche mediante pubblicità, legate alle proprie iniziative.
- Realizzare e vendere in via marginale manufatti o materiali prodotti durante i laboratori creativi e artigianali.
- Ricevere sponsorizzazioni e finanziamenti da enti pubblici o privati per eventi specifici.
- Compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali.

4.3 L'individuazione delle specifiche attività diverse da svolgere nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità è di competenza dell'Organo di Amministrazione.

3.ART. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

5.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- A. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- B. contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- C. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- D. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e i proventi sono destinati al perseguimento degli scopi istituzionali.

5.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

5.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

5.6 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori o componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017

ART. 6 – SOCI

6.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

6.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

6.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

6.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle
Ulisse, nessun limite all'orizzonte

stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

6.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

6.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

6.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

6.10 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

7.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

7.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

7.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il mese di aprile di ogni anno.

7.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

7.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente, se nominato;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. L'identificazione dei partecipanti deve essere garantita e le modalità Ulisse, nessun limite all'orizzonte

di collegamento devono permettere a tutti i partecipanti di intervenire e votare in tempo reale.

8.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari se nell'associazione ci sono volontari non occasionali; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 9 – ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente se nominato, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare fino ad altri tre soci.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

9.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.15 L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16 L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 anni.

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

10.2 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.3 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; i
-) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

10.4 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente:

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

- rappresenta legalmente l'Associazione;
- convoca e presiede Assemblea e Consiglio;
- attua le deliberazioni.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In assenza è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

ART. 12 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

13.5 il Consiglio direttivo verifica annualmente la necessità o meno di nominare l'organo di controllo. La verifica è verbalizzata annualmente nel verbale del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

14.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

14.3 In presenza di esigenze particolari o proroghe normative, il termine può essere esteso fino a 180 giorni.

14.4 Il bilancio è redatto secondo gli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE

15.1 Lo scioglimento è deliberato con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

15.2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del

Ulisse, nessun limite all'orizzonte

Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – NORME FINALI

16.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

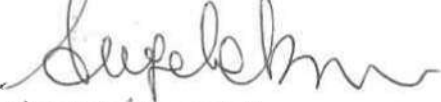
16.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Per quanto non previsto si applicano il Codice Civile e il D.Lgs. 117/2017.

Imola, 03 Aprile 2026

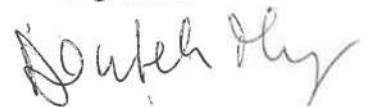
Il Presidente uscente



Il Presidente neoeletto



il Segretario



Ulisse, nessun limite all'orizzonte